

**Società di comodo.** Possibile uscire dalla disciplina speciale entro il 31 luglio 2009

# Liquidazioni a regime plurimo

## Necessario distinguere le posizioni in base alla situazione 2007

Giorgio Gavelli  
Riccardo Giorgetti

L'esclusione dalla disciplina di comodo per le società in liquidazione che si impegneranno a chiudere la procedura entro la presentazione di Unico 2009 è sicuramente una via d'uscita importante per i soggetti non operativi che non possono avvalersi dello scioglimento agevolato. Tuttavia la norma richiede di verificare quali società, di fatto, potranno usufruire o meno dell'esonerazione. Inoltre, non appare del tutto chiaro il nesso esistente tra l'esonerazione dalla verifica dell'operatività, disposto per le società per il triennio 2007-2009, e l'eventuale adeguamento operato per il periodo d'imposta 2006 a causa della non operatività.

### L'esclusione

Fra le cause di esclusione previste nel provvedimento del direttore delle Entrate n. 23081/2008 e illustrate nella circolare 9/E del 14 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 e 16 febbraio), particolare interesse ha l'esonerazione accordata alle società in liquidazione che, in Unico 2008, si impegnano alla

cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva, vale a dire, entro il 31 luglio 2009. A fronte di tale obbligo, le stesse società potranno considerarsi, di diritto, esonerate dalla normativa degli enti di comodo per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e quindi fino alla data di cancellazione. La norma rappresenta, pertanto, una sorta di ultima "chance" per i soggetti di comodo che si trovano in particolari condizioni di uscire dalla capia della disciplina antielusiva.

### Le liquidazioni interessate

L'esclusione dovrebbe interessare soggetti che risultano non operativi e in liquidazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, che non possano usufruire della riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato disposto dalla legge 244/2007. Con riguardo al requisito della liquidazione è necessario verificare il momento in cui questa è iniziata, per comprendere se tutte le imprese che si trovano in tale stato al 31 dicembre 2007 possano usufruire del provvedimento. Il pri-

mo gruppo è rappresentato dalle società che hanno deliberato lo scioglimento prima del 4 luglio 2006, ossia tutte le imprese che, pur in liquidazione non hanno potuto fruire dello scioglimento agevolato introdotto con la finanziaria 2007 (circolare 25/E/2007). Nei loro confronti la nuova causa di esclusione dovrebbe valere senza eccezioni a condizione, comunque, che a fine 2007 le stesse siano ancora in liquidazione e risultino non operative. Con riferimento, invece, alle liquidazioni poste in essere dal 4 luglio 2006 al 31 maggio 2007 è necessario distinguere tra i soggetti che alla data dello scioglimento erano operativi e quelli, invece, di comodo. I primi (operativi), se divenuti non operativi nel 2007, usufruiscono dell'esonerazione; per gli altri il discorso diventa più complesso. È presumibile che molti abbiano utilizzato lo scioglimento agevolato poiché molto più conveniente rispetto alle regole ordinarie della liquidazione e, pertanto, che ai medesimi non interessi l'esclusione appena introdotta. È opportuno chiedersi se le società che non hanno voluto usufruire della

### Il quadro

#### L'esclusione

Fra le cause di esclusione previste nella circolare 9/E del 14 febbraio scorso, spicca l'esonerazione accordata alle società in liquidazione che, in Unico 2008, si impegnano alla cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva

#### Le liquidazioni interessate

L'esclusione dovrebbe interessare soggetti che risultano non operativi e in liquidazione nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Inoltre, è richiesto che le società non possano usufruire della riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato

#### Rischio beffa

Rischia la beffa chi nel 2007, pur in liquidazione, ha deciso di adeguarsi al reddito minimo, anche a seguito di risposta negativa all'interpello

fuoriuscita agevolata ora possono utilizzare la nuova regola. Dal punto di vista letterale la norma non presenta preclusioni in quanto esclude solo i soggetti cui risulta applicabile la riapertura dei termini per lo scioglimento agevolato disposta dall'articolo 1, comma 129 della legge 244/2007. Ciò crea una disparità di trattamento nei confronti delle imprese che, attualmente, potrebbero fruire dello scioglimento agevolato e, in quanto tali, escluse dalla situazione oggettiva di disapplicazione in esame. Infine, le società non operative che hanno aperto la liquidazione dal 1° giugno al 31 dicembre 2007 non dovrebbero presentare problemi per l'esclusione, in quanto (per le Entrate) non possono servirsi dello scioglimento agevolato.

### Dubbi sul passato

L'apertura verso le società in liquidazione appare una beffa per chi in Unico 2007, pur in liquidazione, ha deciso di adeguarsi al reddito minimo, magari a seguito di risposta negativa all'interpello. Da approfondire le opportunità per rimettere in discussione l'adeguamento.

Le indicazioni dell'Agenzia

# Pensioni in eredità a coniuge e figli senza tassazione

Angelo Busani

Le competenze pensionistiche maturate e non rimosse in vita dal titolare della pensione competono *iure proprio* al coniuge superstite e ai figli del defunto. Si tratta di crediti che non rientrano nell'asse ereditario e quindi non rilevanti per l'applicazione dell'imposta di successione. Invece, in mancanza di coniuge e figli, questi crediti vanno a far parte del patrimonio ereditario, che viene acquisito da chi, per legge o testamento, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto: in questo caso si tratta di crediti soggetti a tassazione con l'imposta di successione. È quanto ritenuto dall'agenzia delle

Entrate nella risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008. Il problema di stabilire se le competenze pensionistiche non ancora rimosse dal pensionato al momento del suo decesso siano o meno rilevanti ai fini della disciplina dell'imposta di successione è rilevante non solo per l'esborso che grava sui beneficiari dell'eredità, ma anche sotto il profilo degli adempimenti: in particolare occorre ricordare che, secondo l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 346/90, è vietato ai debitori del defunto (e quindi all'ente erogatore) pagare le somme dovute agli eredi se, trattandosi di crediti soggetti a tassazione, non sia stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti medesimi oppure non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non c'era obbligo di presentare la dichiarazione.

Coloro che, in mancanza di coniuge e figli, il rateo di pensione non riscosso è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a lire cinquanta milioni e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Circa le competenze pensionistiche non rimosse dal defunto, l'Agenzia osserva che in caso di decesso del titolare, la riscossione del rateo insoluto spetta al coniuge e ai figli del defunto (articolo 201, Dpr 29 dicembre 1973, n. 1092; e articolo 14, comma 1, Dpr 28 dicembre 1970, n. 1079); e che costoro hanno un "diritto proprio" alla riscossione e non un diritto di cui essi vengono a essere titolari perché parte dell'asse ereditario.

Già nella circolare 9 agosto 1976, n. 24, il ministero delle Finanze ritenne che i ratei di pensione «non siano da considerare trasferiti per diritto di successione ereditaria, ma *iure proprio*» in quanto «la legge riconosce essere i predetti cepti di loro spettanza, che comporterebbe la esclusione degli stessi dall'asse ereditario» (in tal senso anche il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 20 giugno 1975, n. 14647/73975). La conseguenza è che l'ente previdenziale deve erogare direttamente l'importo dovuto.

Viceversa, in mancanza del coniuge e dei figli, il rateo di pensione non riscosso è devoluta a favore degli eredi del dipendente, con la conseguenza che, in questo caso, il rateo rientra nell'asse ereditario relictio, con il conseguente assoggettamento alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Pertanto, prima di procedere al pagamento delle somme, l'ente deve acquisire prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non c'è obbligo di ottemperare all'adempimento.

### SE CAMBIA IL BENEFICIARIO

Negli altri casi le competenze non rimosse ricadono nel patrimonio soggetto a imposta di successione

Entrate nella risoluzione n. 53/E del 18 febbraio 2008.

Il problema di stabilire se le competenze pensionistiche non ancora rimosse dal pensionato al momento del suo decesso siano o meno rilevanti ai fini della disciplina dell'imposta di successione è rilevante non solo per l'esborso che grava sui beneficiari dell'eredità, ma anche sotto il profilo degli adempimenti: in particolare occorre ricordare che, secondo l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 346/90, è vietato ai debitori del defunto (e quindi all'ente erogatore) pagare le somme dovute agli eredi se, trattandosi di crediti soggetti a tassazione, non sia stata fornita prova della presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione dei crediti medesimi oppure non sia stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non c'era obbligo di presentare la dichiarazione.

Sotto questo profilo, l'arti-

## INTERVENTO

# Per i dividendi imponibile da limare

di Gaetano De Vito\*

La quota imponibile dei dividendi corrisposti a soci qualificati, che a seguito della riduzione dell'Ires dal 33 al 27,5% potrà essere adeguata con decreto ministeriale, presenta aspetti critici che superano il vincolo matematico posto a garanzia dell'invarianza del livello di tassazione di questa tipologia di redditi.

Senza entrare nel merito di considerazioni sull'inevitabile effetto cumulo che si produrrà per la maggiore tassazione in capo ai soci qualificati in tutti i casi in cui quella della società

distributrice non si riduca a causa dell'allargamento della base imponibile, non si può non osservare quanto segue. Il sistema dei due livelli di tassazione, socio società, largamente utilizzato anche in altri paesi, dovrebbe evitare di condizionare sia la propensione al reinvestimento degli utili nel processo produttivo sia la politica di stabilità dei dividendi garantita per lo più da un'invariata tassazione in capo ai soggetti Irpef. Un automatico adeguamento "tecnico" dell'imponibile del socio qualificato al variare dell'aliquota Ires della società, sia in

aumento che in diminuzione, mal si presta, infatti, a eliminare tali condizionamenti. Ciò in quanto la variazione dell'imponibile in capo al percipiente non solo mina alla base la stabilità dei dividendi perché intaccata dalla tendenza ad annullare le oscillazioni di tassazione attraverso distribuzioni più o meno generose ma anche, di conseguenza, la politica di reinvestimento degli utili nel processo produttivo e di patrimonializzazione della società. Quindi, anche per evitare di deludere le aspettative dei soci su un automatico adeguamento dei divi-

dendi, sarebbe auspicabile evitare di ritoccare la loro quota imponibile, che peraltro con riferimento agli utili e riserve formati fino al 2007 e distribuiti dal 1° gennaio 2008 va comunque mantenuta al 40 per cento.

Non si può, peraltro, non prendere atto che, ove l'invarianza del prelievo sia in futuro matematicamente ancorata al precedente imponibile del 40% e quindi garantita da una quota pari al 54,60%, essa soffrirebbe dello stesso vizio originario allorché il 40% fu rapportato a un'aliquota marginale Irpef del 45% e non a quella del 43% vigente dal 2004. Il fatto che la relazione tecnica alla Finanziaria 2008 parli del 51,60% induce a ritenere che più di

una riflessione sia stata fatta circa l'impatto negativo che un automatismo del genere potrebbe comportare. Non quella però di voler rettificare l'ancoraggio all'aliquota marginale Irpef passando dal vecchio 45% all'attuale 43% poiché in tal caso la perfetta invarianza sarebbe assicurata da un'imponibile pari al 49,72%, inferiore di quasi due punti al 51,60%. Ne consegue che, al di là di altre osservazioni circa gli obiettivi di politica fiscale da realizzare, una soluzione potrebbe arrivare dall'uso dell'*half-income method*, utilizzato in Germania, in base a cui il socio qualificato persona fisica include nella propria base imponibile il 50% dei dividendi percepiti.

\* Presidente Assholding

## TESTO UNICO E CD



TELEFISCO 2008 È ARRIVATO NELLE EDICOLE

È in edicola con «Il Sole 24 Ore» a 7,90 euro il volume con il Testo unico delle imposte sui redditi aggiornato e il cd rom con le risposte dell'amministrazione a Telefisco 2008. La pubblicazione raccoglie i risultati della giornata di approfondimento e studio tenuta lo scorso 29 gennaio a Milano e trasmessa in diretta in decine di sedi collegate in altrettante città. Per gli operatori della materia fiscale, ma anche per i contribuenti, l'opportunità di disporre di uno strumento completo e aggiornato

## CON IL SOLE



GUIDA OPERATIVA PER FISCO E BILANCIO 2008

Con «Guida operativa fisco e bilancio 2008» si chiude il tritico delle pubblicazioni che Guida Normativa ha dedicato alla Finanziaria 2008. Gli esperti, nella guida in edicola oggi con Il Sole 24 Ore, approfondiscono temi ad ampio raggio su, tra l'altro, bilancio, responsabilità dei revisori, ammortamenti e accertamento. Nella seconda parte della Guida spazio a fusioni, scissioni e conferimenti

# Attrazione Italia

primo forum investitori esteri

Verona, 28 febbraio 2008  
Auditorium GlaxoSmithKline, Via Fleming 4

### PROGRAMMA

**11.00** Registrazione dei partecipanti  
**11.30** *Spagnoli e Verano*  
Cianlus Fiane  
Presidente Confindustria Verona  
*Bruschi, Impugnatoro e Scuderi*  
Jean-Pierre Garnier  
Chief Executive Officer GlaxoSmithKline  
**11.45** *Il ruolo degli investimenti esteri in Italia: la creazione di valore*  
Giuseppe Rocchi  
Presidente e CEO Generali Electric Italy & South East Europe  
Belloggio, Intercontinentalizzazione e Servizi  
Walter Oglienga  
Amministratore Delegato di UniCredit Banca d'Impresa  
Responsabile Divisione Corporate UniCredit Group  
**11.55** *Enti indipendenti globali: il ruolo del business leader*  
Marco Rognoncelli  
Presidente Ipsat  
**12.05** *Il ruolo degli investimenti esteri in Italia: il valore dell'innovazione*  
Angelo Papadimitrakou  
Presidente e AD GlaxoSmithKline Italia  
**Tavola rotonda**  
*Il ruolo degli investimenti esteri in Italia: il ruolo del business leader*  
Introduce a tavola  
Giorgio Barle Navarotti  
Professore Ordinario di Economia Politica  
Università degli Studi di Milano  
**Partecipano**  
Samir Kahale  
Presidente e AD Procter & Gamble Italia  
Dario Rinaudo  
Presidente e AD Coca Cola HBC Italia  
Piero Guadagni  
AD Vodafone Italia  
Richard Owen  
Corrispondente The Times  
**12.45** *Finanza e mercato del lavoro*  
Luca Paolucci  
Direttore Centro Studi Confindustria  
**12.45** *Conclusioni*  
Luca di Monteemolo  
Presidente Confindustria

OFFERTA ORGANIZZATA  
Confindustria - Brand ed Events  
fax: 06 5903679  
e-mail: veronaforum@confindustria.it  
evento ad invito

in partnership con

PER INFORMAZIONI  
www.confindustria.it

# FISCO & BILANCIO

## Cosa cambia dopo la Manovra 2008

- Eliminazione del quadro EC...
- Affrancamento delle riserve...
- Riduzione delle aliquote Ires e Irap...
- Novità su Principi Contabili IAS/IFRS...
- Conferimenti, fusioni e scissioni...

**È IN EDICOLA** la guida con tutte le risposte!

**CHIEDI LA GUIDA 'FISCO & BILANCIO 2008'**  
CON 'IL SOLE 24 ORE' A SOLI 6,00€ IN PIÙ\*

Gruppo **Il Sole 24 ORE**  
La cultura dei fatti.

\*Offerta valida in Italia dal 19/2/2008 al 19/3/2008